



Catania 05/09/2023

**Ai Dirigenti Scolastici  
della Provincia di Catania**

**All'albo sindacale dell'Istituto**

**Alla RSU d'Istituto**

**Oggetto:** Gestione arbitraria delle supplenze dei Docenti.

Giungono alla nostra sede segnalazioni e richieste di chiarimento in merito ad una "pratica" inusuale che sembra accada in molte scuole della nostra provincia, dove molti DS risolvendo i problemi di bilancio, in spregio alle norme relative all'integrazione scolastica degli alunni disabili, usano i docenti di sostegno come "tappabuchi" in sostituzione di altro personale docente o l'insegnante curriculare interrompendo la normale programmazione didattica.

Tale utilizzo improprio, quando tollerato dall'amministrazione scolastica, ha in molti casi compromesso i processi di integrazione in favore degli alunni diversamente abili salvo violazioni ben più gravi che potrebbero essere imputati alle SS.LL.

E' vero che la Legge di stabilità (Legge 190/2014) impedisce la nomina di un supplente in caso di assenze per un giorno ma solo a determinate condizioni:

**"333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.",** Il legislatore infatti pone come condizione congiunta, sia la tutela che la garanzia dell'offerta formativa, quindi se le SS.VV. non sono in grado di garantire la tutela, cioè la vigilanza e la garanzia dell'offerta formativa, cioè lo stesso insegnamento previsto per quelle ore, **DEVONO** nominare un supplente.

A parere dello scrivente è inverosimile che si interrompa l'attività didattica programmata, effettuando un'interruzione di un pubblico servizio, per coprire le classi scoperte, sia in caso di un docente curriculare che di un docente di sostegno.

Sono innumerevoli le circolari e le note dei vari Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica (USP e USR) che hanno ribadito che l'insegnante di sostegno così come il docente curriculare, sono entrambi docenti contitolari della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non possono essere impegnati in supplenze; in caso contrario, si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.

Quindi, anche in caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno, così come il docente curriculare dovranno rimanere nella classe in cui è contitolare.

Tuttavia, in virtù delle pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno, nonché dell'appartenenza allo stesso Consiglio di Classe, è possibile utilizzare il docente di sostegno per supplenze nel caso (e solo in questo) risulti assente il docente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare; deve però trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata (non più di un giorno o due), e motivate anche da obiettivi didattici condivisi. Né può argomentarsi che tale uso è frutto di accordi in sede di Contrattazione d'istituto, perché, come palesemente risulta, il Contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi degli artt. 1418-1419 del C.C.).

Per questo motivo, **la Gilda degli Insegnanti**, nel diffidare la S.V. nel procedere a siffatti comportamenti illegittimi, **resta a disposizione di quanti docenti, genitori o Associazioni, vogliano veder tutelati i propri diritti.**

Cordiali saluti

  
Il Coordinatore Provinciale FGU  
Prof. Giorgio La Placa